



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI BARI SEZ. STACCATA DI LECCE

SEZIONE 22

riunita con l'intervento dei Signori:

☐ D'ANDREA	LUIGI	Presidente
☐ CAZZOLLA	FERNANDO ANTONIO	Relatore
☐ PERRONE	RAFFAELLA	Giudice
☐		
☐		
☐		
☐		

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 2715/2011
depositato il 23/06/2011

- avverso la sentenza n. 712/2010 Sez.3 emessa dalla Commissione Tributaria
Provinciale di LECCE
contro:

difeso da:

MAZZEO DOTT. MAURIZIO
VIA LUFIAE 12 73100 LECCE

o da

VILLANI AVV. MAURIZIO
VIA CAVOUR N. 56 73100 LECCE

proposto dall'appellante:

AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLL-LEGALE LECCE

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVM020300364/2009 IVA + IRAP 2005

SEZIONE

N° 12

REG. GENERALE

N° 2715/2011

DECISIONE DEL

12/10/2015 ore 09:30

N°

46/2017

PRONUNCIATA IL:

12.10.2015

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

12.01.2017

Il Segretario
IL SEGRETARIO
Roberto Taurino



www.commercialeditelematico.com

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Lecce – appellante –, così come costituita in atti, depositava in data 23 giugno 2011 presso questa Commissione l'atto di appello avverso la sentenza n. 712/03/2010 della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, pronunciata il 19 novembre 2010 e depositata il 3 dicembre 2010, con la quale, previo ricorso introduttivo della controversia proposto dalla società contribuente – appellata –, così come costituita in atti, esercitante l'attività di "commercio al dettaglio di calzature ed accessori", contro l'avviso di accertamento n. TVM020300364/2009 emesso dalla stessa Agenzia (appellante), mediante il quale venivano accertati, definitivamente, per l'anno 2005, ai sensi dell'articolo 41-bis del D.P.R. n. 600/1973 e dell'articolo 54 del D.P.R. n. 633/1972, maggiori ricavi pari ad € 266.213,24 e minori costi pari ad € 5.072,00, da cui scaturiva la maggiore imposta IRAP pari ad € 11.529,00 e la maggiore imposta IVA pari ad € 54.258,00 con sanzioni ed interessi, così veniva deciso:

"La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate."

L'Ufficio appellante si opponeva alla sentenza gravata per i motivi riferibili alla carenza di valida motivazione ed all'erronea interpretazione del suo operato da parte dei primi giudici, rivendicando la falsa applicazione della norma e della stessa giurisprudenza citata.

Quindi, a conclusione dell'illustrazione di tutte le doglianze poste a corredo dell'impugnazione, l'appellante rivolgeva a questa Commissione la richiesta di accoglimento dell'appello e, per l'effetto, la riforma della sentenza gravata, di dichiarare la legittimità della pretesa tributaria rivendicata con l'avviso di accertamento su cui vi è disputa e di condannare la parte appellata alle spese di giudizio.

In data 11 ottobre 2011 la società – appellata – depositava presso questa Commissione le controdeduzioni e si costituiva in giudizio, chiedendo, preliminarmente, la loro riunione con quelle presentate, rispettivamente, dal socio – avverso l'atto di appello proposto dalla stessa Agenzia, avente protocollo n. 82815 del 6 giugno 2011, con cui veniva impugnata la sentenza n. 714/03/10 della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, pronunciata il 19 novembre 2010 e depositata il 3 dicembre 2010 e dal socio – avverso l'atto di appello proposto dalla stessa Agenzia, avente protocollo n. 83139 del 6 giugno 2011, con cui veniva impugnata la sentenza n. 713/03/2010 della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, pronunciata il 19 novembre 2010 e depositata il 3 dicembre 2010. altresì, preliminarmente, l'appellata chiedeva che l'appello in esame, avente protocollo n. 2011/83138, fosse dichiarato inammissibile per decorrenza dei termini previsti dall'articolo 327 c.p.c., così come stabilito dall'articolo 46, comma 17, della legge n. 69/2009, e per apparente critica nei confronti della sentenza impugnata.

Nel merito l'appellata contestava l'assoluta infondatezza delle censure sollevate dall'Agenzia delle Entrate con i motivi di appello proposti contro la sentenza impugnata, concludendo con la richiesta, rivolta a questa Commissione, di rigetto del gravame e di conferma di quanto deciso dalla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, con condanna dell'Ufficio appellante alle spese di giudizio.

C.T.R. BARI SEDE STACCATA DI LECCE R.G.A. N. 2715/11 SEZIONE N. 22 UDIENZA DEL 12 OTTOBRE 2015
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI LECCE – APPELLANTE – CONTRO
APPELLATA –
PRESIDENTE AVV. LUIGI D'ANDREA – RELATORE PROF. DOTT. FERNANDO ANTONIO CAZZOLLA

L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Lecce – appellante – depositava presso questa Commissione in data 10 febbraio 2012 le memorie difensive, insistendo sulle conclusioni rassegnate con l'atto di appello.

All'udienza pubblica del 28 settembre 2015 il Collegio, tenuto conto che al fascicolo processuale sono state allegate le copie degli elenchi di spedizione degli appelli, tra cui è stato riportato quello riguardante l'appello in esame, considerato che l'Ufficio non è stato immediatamente in grado di depositare in visione l'elenco originale, preso anche atto che la parte appellata si è opposta al rinvio della trattazione della controversia, ha rinviato la causa all'udienza del 12 ottobre 2015 per l'accertamento delle questioni preliminari e di quant'altro.

All'udienza pubblica odierna – 12 ottobre 2015 – il Collegio, terminata la discussione, successivamente, in camera di consiglio, decide la controversia.

DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio, preliminarmente, accertata la tempestività della notifica e l'esistenza dei motivi specifici di impugnazione, rigetta l'istanza di inammissibilità dell'appello, così come rivendicata dalla società contribuente – appellata – con le eccezioni evidenziate in fatto e procede ad esaminare nel merito le doglianze dell'Ufficio appellante, riferite, si ripete, alla carenza di valida motivazione della sentenza impugnata, all'erronea interpretazione del suo operato da parte dei primi giudici ed alla falsa applicazione della norma e della stessa giurisprudenza citata.

Dopo attenta analisi di tutti gli atti e dei fatti posto a corredo della controversia, il Collegio accetta l'infondatezza del gravame proposto dall'Ufficio, risultato non idoneo a scalfire quanto deciso dalla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, quindi meritevole di rigetto.

Pertanto la sentenza impugnata è confermata, perché è risultata ben motivata ed immune dai vizi evidenziati dall'Ufficio appellante.

Precisamente il Collegio condivide, innanzitutto, quanto ivi affermato dai primi giudici, i quali, tra l'altro, si sono premuretti di rilevare che *"Nel caso che ci occupa alcuna contestazione è stata mossa alla tenuta della contabilità. Invero, a conclusione del controllo formale, i verificanti hanno attestato la regolarità e la inesistenza di violazioni nella tenuta dei registri contabili previsti dal DPR 500/73 (P.A.T. (R.p.v.c.)."*

Quindi il Collegio, all'esito dello scrutinio, non avendo individuato nell'atto di appello, perché inesistenti, puntuali e precise contestazioni su quanto illustrato, con dovizia di particolari, sul fatto di causa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, la quale, tra l'altro, ha, ampiamente e scrupolosamente, argomentato l'inartendibilità della metodologia utilizzata dai verificatori, ritenendola erronea e priva della necessaria analiticità e scientificità, evidenzia, soprattutto, che *"La ricostruzione del conto economico è*

C.T.R. BARI SEDE STACCATA DI LECCE R.G.A. N. 2715/11 SEZIONE N. 22 UDENZA DEL 12 OTTOBRE 2015
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI LECCE -- APPELLANTE -- CONTRO
APPELLATA --
PRESIDENTE AVV. LUIGI D'ANDREA - RELATORE PROF. DOTT. FERNANDO ANTONIO CAZZOLLA

stata effettuata applicando al costo del venduto la percentuale di ricarico ottenuta dal calcolo della media semplice raffrontando semplicemente i prezzi di acquisto e quelli di vendita senza tenere conto delle rispettive quantità.", accerta l'infondatezza di tutte le doglianze, ivi racchiuse, risultate dal tutto inconsistenti, perché sguarnite anche delle necessarie prove, così come richiesto dall'articolo 2697 -- 2ª parte della prova -- c.c., per poter scalfire la sentenza impugnata.

Infine è doveroso precisare che l'Ufficio si è limitato soltanto ad enunciare la carenza di motivazione della sentenza gravata, esonerandosi di dettagliare ed illustrare in modo specifico la fondatezza delle proprie doglianze.

In considerazione di tutto quanto è stato fin qui illustrato e motivato, il Collegio, avendone accertato la loro infondatezza, rigetta i motivi di impugnazione, così come rappresentati dall'Amministrazione Finanziaria -- appellante -- nel suo atto di gravame.

In conclusione, non avendo null'altro da scrutinare, la Commissione rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.

La condanna dell'Ufficio appellante alle spese dei due gradi di giudizio scaturisce dalla soccombenza.

P.Q.M.

La Commissione rigetta l'appello e condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio, complessivamente liquidate, per i due gradi, in Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge, se dovuti.

Lecce, 12 ottobre 2015

www.commercialistatelematico.com

Il giudice relatore ed estensore

Fernando Antonio CAZZOLLA



Il presidente

Luigi D'ANDREA

